



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato Roberto Michele Palmieri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1251 del R.G. 1999,

TRA

LATORRE LEONARDO E CALAMO PALMA,

rappresentati e difesi dall'avv. L. Musa, procuratore domiciliatario (in Brindisi, c/o lo studio dell'avv. T. Stefanelli);

- oppONENTI -

CONTRO

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.,

già Carisal s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. R. Mazzara, procuratore domiciliatario;

- OPPOSTA -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18.6.1999 Latorre Leonardo e Calamo Palma esponevano che: su ricorso della Intesa Gestione Crediti s.p.a. (già Carisal s.p.a.), la quale lamentava l'esistenza di scoperto di c/c di corrispondenza n. 34/07 intestato al Latorre e garantito dalla Calamo, il Trib. Brindisi aveva emesso ingiunzione di pagamento n. 34/1999 in danno di essi oppONENTI, per la somma di lire 106.561.200, oltre interessi convenzionali e spese di procedura; tale ingiunzione doveva reputarsi illegittima, sia perché la somma ingiunta costituiva la risultante dell'applicazione di

interessi ad un tasso non determinato né determinabile, atteso il riferimento generico alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito operanti sulla piazza, sia perché l'istituto di credito aveva proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. Chiedeva pertanto la revoca dell'impugnato d.i, con ogni conseguenza di legge, il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'Intesa Gestione Crediti s.p.a. chiedeva il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge, con ulteriore vittoria delle spese di lite.

La causa, acquisiti i documenti agli atti, espletata CTU contabile, è stata rinviata per la discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.* all'udienza del 13.5.2002. In tale udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa e la stessa, in esito a detta discussione, è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, entrambi letti in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata, e deve pertanto essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto.

Con il primo motivo di opposizione, deducono gli opposenti - richiamando la più recente giurisprudenza al riguardo¹ - l'illegittimità della clausola determinativa del tasso di interesse, atteso il mancato riferimento ad un tasso specifico, essendosi piuttosto fatto riferimento (art. 7 contratto di c/c) alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito operanti sulla piazza. In tal senso, essi deducono altresì la nullità della clausola di cui "*al frontespizio del medesimo contratto datato 10.6.1983, a tenore della quale gli interessi a debito sul conto corrente di che trattasi, inizialmente fissati al tasso del 23.75%, saranno di volta in volta adeguati alla situazione del mercato finanziario*"².

¹ Cass. civ, I, 29.11.1996, n. 10657; Cass. civ, I, 11.8.1998, n. 7871.

² Note conclusionali, p. 5.

Tali rilievi non possono essere condivisi.

Dalle risultanze dell'espletata CTU - le quali possono senz'altro essere condivise, non apparendo viziate da errori logici o tecnico-valutativi - è emerso che nel corso del rapporto l'istituto di credito ha sempre applicato tassi di interesse inferiori a quello, convenzionalmente pattuito, del 23.75%. Ne consegue l'irrilevanza della problematica relativa alla liceità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse, trattandosi di tematica non riguardante il caso di specie.

Con il secondo motivo di opposizione, deducono gli opposenti la nullità della clausola di cui al citato art. 7 contratto c/c, nella parte in cui detta clausola prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista.

La censura è fondata.

È noto il travaglio dottrinale e giurisprudenziale sorto in relazione alla tematica dell'anatocismo, ovvero della capitalizzazione degli interessi di guisa da produrre, a loro volta, ulteriori interessi.

Sul punto, le fonti romanistiche segnalano un atteggiamento di sostanziale sfavore nei confronti della produttività del danaro. Così, in tema di contratto di mutuo era data al mutuante, a tutela del proprio credito, una particolare *condictio* denominata *actio certae creditae pecuniae*, con la quale il mutuante poteva chiedere unicamente la somma mutuata³. Il che non significa che il diritto romano abbia in ogni tempo vietato il prestito ad interesse⁴, ma soltanto che con la *condictio* non si poteva

³ Ciò salvi i casi di *fenus nauticum* - vale a dire di prestito di denaro a scopo di commercio marittimo - e di mutuo concesso dalle *civitates*, entrambi aventi natura onerosa.

⁴ Piuttosto, la legislazione interviene soltanto a limitare in varia misura il tasso: così, una disposizione limitativa si ha già nelle XII Tavole, e riguarda probabilmente quei rapporti di debito garantiti dal *nexum*, vale a dire dalla *mancipatio* di se stesso che il debitore faceva per offrire una garanzia al creditore. Il limite massimo dell'interesse è qui rappresentato dall'*uncia* (onde il nome di *fenus unciarium*), cioè 1/2 del capitale, anche se non è chiaro se detto tasso debba intendersi come mensile o come annuale. Si ritiene tuttavia che nel 357 A.C. una *lex Duilia Meneia* abbia riconfermato il limite del *fenus*, e con il plebiscito *de fenore semunciariorum* del 347 A.C. si sia ridotto il tasso di interesse alla metà dell'*uncia*. Nell'età imperiale il tasso normale di interesse è stabilito nella misura del 12% annuo (*usurae centesimae*), mentre in epoca giustiniana lo si riduce al 6% annuo, ed anche a meno in ipotesi particolari.

chiedere una somma maggiore di quella concessa a mutuo. Per superare tale limitazione, derivante dalla struttura rigida del processo formulare, si pensò di accompagnare la dazione del mutuo da un'apposita *stipulatio usuraria*: in tal modo, il mutuante poteva sperimentare contro il debitore inadempiente due azioni, la *condictio* per la *sors* (capitale) mutuata, e *l'actio ex stipulatu* per le *usurae*. Il diritto giustiniano, più ancora di quello classico, aveva inoltre vietato *l'anatocismus*. Con un'ulteriore disposizione si era inoltre vietato l'ulteriore decorso degli interessi quando, in qualsiasi modo e tempo, la loro somma avesse raddoppiato il capitale.

Venendo ora all'epoca attuale, va detto che il legislatore del 1942, superando l'antico divieto di matrice giustiniana, non esclude in linea di principio l'anatocismo, subordinandone tuttavia la validità al concorso di determinate condizioni. Più precisamente, l'art. 1283 - con norma di portata pacificamente imperativa - subordina l'operare del meccanismo della produzione degli interessi ad opera degli interessi scaduti al concorso di un duplice ordine di condizioni: anzitutto, deve trattarsi di interessi dovuti per almeno sei mesi. In secondo luogo, occorre che vi sia domanda giudiziale ovvero esplicita convenzione successiva alla loro scadenza. Con la clausola di salvezza di cui alla parte iniziale dell'art. 1283 c.c. il legislatore ha fatto tuttavia salva la sussistenza di "*usi contrari*".

Tanto premesso, il S.C. ha in passato ripetutamente affermato l'esistenza di un uso normativo che, nei rapporti tra banca e cliente, consentisse di derogare al generale divieto di anatocismo⁵. Tale orientamento, come è noto, è stato tuttavia recentemente sottoposto a rigoroso vaglio critico. A partire infatti da Cass. 16.3.1999 n. 2374, il giudice di legittimità ha sostenuto che l'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito ha natura negoziale e non normativa, con la conseguenza che la relativa clausola, se anteriore alla scadenza degli interessi, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 1283 c.c.

⁵ In tal senso, tra le altre, Cass. civ, I, n. 9227/95; Id, n. 3296/97.

Tale *revirement* giurisprudenziale trae le proprie mosse da una rigorosa verifica critica circa i presupposti necessari all'operare della fattispecie dell'anatocismo. Ed invero, il S.C. parte anzitutto dal principio secondo il quale per "*usi contrari*" devono intendersi non già gli usi negoziali (art. 1340 c.c.), ovvero quelli interpretativi (art. 1368 c.c.), sibbene gli usi normativi (o consuetudine propriamente detta), ai sensi degli artt. 1-8 preleggi. Quanto al criterio discretivo tra l'una e l'altra fattispecie di uso, è noto che l'uso normativo si caratterizza per il concorso di un duplice ordine di requisiti: l'uno, di carattere oggettivo, rappresentato dal c.d. *usus*, vale a dire dalla ripetizione costante, generalizzata ed uniforme di un certo comportamento da parte della generalità dei consociati, non diversamente da quanto accade in riferimento ad un qualsivoglia testo normativo. Altro (necessario) requisito dell'uso normativo è poi quello, di matrice soggettiva, dell'*opinio iuris ac necessitatis*, della convinzione, cioè, della giuridicità del comportamento tenuto. Ed è appena il caso di precisare che tale ultimo requisito segna l'*actio finium regundorum* tra gli usi normativi e quelli negoziali, questi ultimi essendo caratterizzati unicamente dalla reiterazione di una certa condotta ad opera delle parti del rapporto negoziale, indipendentemente, cioè, dalla ricorrenza, oltre che del profilo della generalità, anche e soprattutto della convinzione psicologica di adempiere ad un precetto che o esiste, o si ritiene che debba comunque sussistere all'interno dell'ordinamento.

Quanto agli usi interpretativi, trattasi unicamente delle pratiche seguite nel luogo di conclusione del contratto ovvero della sede dell'impresa, pratiche che - a differenza degli usi normativi e negoziali - non creano una regola all'interno del negozio, ma valgono unicamente ad orientare l'interprete nell'accertamento della volontà contrattuale ambiguamente espressa.

Tanto chiarito, sottolinea altresì il S.C. che poiché la capitalizzazione degli interessi a debito è stata prevista per la prima volta dall'art. 6 Norme Bancarie

Uniformi (NBU) predisposte dall'associazione di categoria (ABI) con effetto dal 1°1.1952, con disposizione, pertanto, successiva all'emanazione del codice del 1942; poiché non è stata del pari accertata la sussistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente a quello della richiamata clausola pattizia, atteso che le raccolte di usi da parte delle Camere di Commercio provinciali sono successive al 1952; si deve concludere che nessun uso normativo - derogatorio, come tale, della previsione limitativa dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. - può fondatamente desumersi dalla richiamata clausola n. 6 delle citate NBU. Tali norme bancarie uniformi, pertanto, lungi dall'attestare la sussistenza di un uso normativo, hanno invece natura meramente pattizia, qualificandosi come proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche interessate, che pertanto assumono rilievo nel singolo rapporto bancario soltanto nella misura in cui siano richiamate nel contratto stesso, secondo il paradigma degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Non appare infine irrilevante, per la Corte, che l'inserimento di clausole a contenuto anatocistico *"è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile che fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari"*. Ne discende che la clausola prevedente capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, *"in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi"*⁶.

Tale *revirement* giurisprudenziale è stato poi convalidato da Cass. civ, I, 11.11.1999, n. 12507, la quale ha puntualizzato che il fatto stesso del prevedere negozialmente

⁶ Cass. civ. n. 2374/99 cit. In senso confermativo, cfr. altresì Cass. civ, I, 30.3.1999, n. 3096.

la clausola anatocistica, lungi dal dimostrare l'esistenza di un uso normativo, dimostra piuttosto il suo contrario. Ciò in quanto gli usi normativi hanno la stessa natura delle norme legislative, con la conseguenza che sono, tra l'altro, soggette al principio *iura novit curia*, sicché si reputano conosciute dal giudice, il quale può farne applicazione, al pari di ogni altro testo normativo, indipendentemente dalle allegazioni delle parti. È allora evidente che, se una clausola quale quella in commento è stata inserita nel programma contrattuale, ciò si spiega unicamente *"perché, in assenza di una regola giuridica, si è reputato necessario trovare una base pattizia"*. Ne consegue la nullità della clausola, *"perché essa, trascurando le limitazioni fissate nell'art. 1283 c.c., viene a porsi in contrasto con tale norma, imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, senza la copertura di un uso normativo"*⁷.

Più di recente, il legislatore delegato (d. lgs. n. 342/99), nell'intento di porre fine al controversie sorte all'indomani degli arresti giurisprudenziali richiamati, ha sancito la legittimità (art. 25 co. 3), sino alla data di emanazione di apposita delibera CICR, delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati in virtù di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima. Tale norma, tuttavia, ha avuto un assai limitato tempo di applicazione, essendo stata travolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 425/2000.

Da ultimo, il S.C. è nuovamente intervenuto sul tema, ribadendo che *"la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è nulla in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 c.c."*⁸.

Tirando le fila del discorso, osserva il decidente che, negli ultimi tre anni, ben quattro pronunce del S.C. - senza trascurare la sent. n. 425/00 Corte cost. - hanno

⁷ Cass. civ n. 12507/99 cit.

⁸ Cass. civ, I, 1° 2.2002, n. 1281.

sancito la nullità della clausola divisata, per contrasto con la previsione imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Il numero di tali decisioni, ma soprattutto l'ampiezza e persuasività del percorso argomentativo seguito dalla Corte, nonché l'assenza di alcuna decisione di segno opposto proveniente da altre decisioni del medesimo Collegio, consentono al presente giudicante di condividere pienamente tale orientamento.

Ma, se così è, non si vede la ragione per la quale i risultati cui è pervenuta la Corte non possano essere ampliati sino a ricomprendere anche le ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi a debito, unica essendo la *ratio* del divieto (*ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*), vale a dire l'assenza di un preesistente uso normativo.

In astratto, le principali obiezioni suscettibili di essere mosse contro tale ultimo orientamento sono anzitutto quelle già avanzate in riferimento all'orientamento del S.C. contrario alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. In sintesi:

a) la capitalizzazione trimestrale non sarebbe stata creata per la prima volta dall'ABI nel 1951, trattandosi di istituto risalente ad epoca anteriore, come dimostrato dalla preesistente letteratura giuridica;

b) il testo delle norme regolanti i conti correnti di corrispondenza, approvato dalla Confederazione Generale Bancaria Fascista (CGBF) nel 1929, prevederebbe che i conti risultanti anche saltuariamente debitori sarebbero stati regolati "*in via normale, trimestralmente, e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno*";

c) l'art. 8 l. n. 154/92, nel disciplinare il contenuto delle comunicazioni periodiche della banca a garanzia della clientela, parla di chiara e completa informazione, tra l'altro, "*sulla capitalizzazione degli interessi*". Alla stessa stregua, l'art. 116 T.U. n. 385/93 prevede che il CICR stabilisca criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di

interesse e "per il calcolo degli interessi"; l'art. 117 T.U. prescrive altresì che i contratti indichino il tasso di interesse, "inclusi ... gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"; l'art. 119 sancisce infine l'obbligo di invio di estratti conto con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile;

d) al contratto di conto corrente bancario potrebbe analogicamente applicarsi la previsione dettata dall'art. 1831 c.c. in tema di conto corrente ordinario.

Nessuna delle predette obiezioni appare a questo giudice decisiva.

Con riferimento alla tesi *sub a*)⁹, rileva il decidente che la circostanza che determinati autori si sono occupati della tematica in esame, evidenziando la prassi seguita in tema di capitalizzazione degli interessi, non vale assolutamente a creare una norma giuridica, quale è indubbiamente quella consuetudinaria. Ciò perché tali scritti, in quanto atti privati, non pongono in capo ai consociati alcuna presunzione di conoscenza del relativo contenuto, non potendo assurgere a dignità di fatti pubblici e notori, i quali solo possono fondare, in aggiunta all'*opinio*, l'esistenza dell'uso normativo.

Quanto all'obiezione *sub b*), già sotto un primo profilo può rilevarsi che le norme della CGBF del '29 - in quanto condizioni generali di contratto, e pertanto clausole predisposte unilateralmente da un soggetto (c.d. contraente forte) per regolare in maniera costante ed uniforme tutta una serie indefinita di rapporti negoziali - appaiono ontologicamente incompatibili con la nozione di uso normativo. Ciò in quanto quest'ultimo, come si è più volte precisato, postula la necessaria sussistenza dell'*opinio*, intesa quale "comportamento (non dipendente da mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento"¹⁰. Tanto premesso, può ulteriormente precisarsi che la missiva del 7.1.1929 di accompagnamento dell'invio

⁹ Tesi peraltro avanzata anche da qualche giudice di merito. In tal senso, Trib. Bari, 28.2.2001, n. 530.

¹⁰ Cass. n. 2374/99 cit.

di dette norme dalla CGBF alle banche consociate testualmente recita: *"Spett.le Banca, la Commissione ... ha concretato il <<Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza>>, ... e ne propone l'adozione da parte delle banche affinché il servizio in parola abbia a svolgersi nei rapporti con la clientela secondo norme uniformi"*. Ebbene, l'esame di tale missiva consente senz'altro di escludere la sussistenza di un uso normativo. Ed invero, espressioni quali *"ha concretato"*, *"ne propone l'adozione"*, *"il servizio abbia a svolgersi secondo norme uniformi"*, costituiscono, a parere del decidente, l'esatta antitesi di quelle regole spontaneamente create ed applicate da tutti i contraenti, in cui si sostanzia l'elemento psicologico dell'uso normativo. A ben vedere, anzi, proprio il richiamo a detta missiva prova l'assenza di un preesistente uso normativo autorizzante l'anatocismo nei rapporti bancari, atteso che, se detto uso avesse potuto già dirsi sussistente, la CGBF non avrebbe avuto bisogno di cercare di imporlo alle sue banche consociate. Se in tal senso la CGBF si è attivata, allora, ciò è perché, con ogni probabilità, non vi era uniformità di comportamento al riguardo. Il che esclude decisamente la preesistenza di un uso normativo.

Non appaiono inoltre decisive le obiezioni *sub c)*¹¹: il riferimento alla comunicazione *"sulla capitalizzazione degli interessi"*¹², o ai *"maggiori oneri per la mora"*¹³ non appare infatti probante. Ciò in quanto tali espressioni, nella loro genericità, non autorizzano minimamente a ritenere che si sia voluto derogare alla previsione imperativa di cui all'art. 1283 c.c. che, si badi, non esclude affatto l'anatocismo, ma lo ammette, seppure a determinate condizioni. In quest'ottica, pretendere di ricavare da tali norme¹⁴, tutte successive al codice del 1942, il fondamento della

¹¹ In tal senso, invece, Trib. Bari n. 530/01 cit.

¹² Art. 8 l. n. 154/92.

¹³ Art. 117 T.U. n. 385/93. In termini analoghi, art. 116 T.U.

¹⁴ Nonché dalla Circ. 21.4.1999 n. 229 con cui la Banca d'Italia ha affermato che *"i tassi di interesse sono indicati al valore nominale, ... con indicazione della periodicità della capitalizzazione; .. le banche forniscono per iscritto alla clientela ... una completa e chiara informazione ... sulla capitalizzazione degli interessi"*.

preesistenza di un uso normativo, è, ad avviso del decidente, operazione del tutto apodittica. Quanto alla previsione di cui all'art. 119 T.U, può agevolmente replicarsi che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la mancata contestazione degli estratti conto nei termini di legge non impedisce la possibilità di negare comunque la validità del sottostante rapporto giuridico sostanziale fonte delle annotazioni¹⁵. Pertanto, la circostanza che la banca abbia inviato l'estratto conto ogni anno, ovvero ad intervalli più brevi, non solo non è indice di ammissibilità dell'anatocismo, ma non sana nemmeno la nullità della capitalizzazione annuale, semestrale, trimestrale o mensile che la banca abbia, in ipotesi, praticato, nullità che discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 1283 c.c, stante il difetto di una convenzione anatocistica posteriore alla scadenza degli interessi.

Per quel che attiene infine alle obiezioni *sub d)*, ritiene il decidente che la pretesa applicazione analogica dell'art. 1831 c.c. (conto periodicamente chiuso alle scadenze stabilite, sicché, ai sensi dell'art. 1823 c.c, se non è richiesto il saldo attivo dal correntista o il saldo passivo dalla banca, il saldo - comprensivo di capitale, interessi, spese e commissioni - si considera comunque quale prima rimessa del successivo periodo) ai contratti di conto corrente bancario¹⁶, risulta sconfessata sia dalla mancata inclusione dell'art. 1831 c.c. tra le "*norme applicabili*" del conto corrente ordinario indicate dall'art. 1857 c.c, sia dalla diversa natura giuridica del conto corrente bancario (CCB) rispetto a quello ordinario. Ed invero, caratteristica precipua del primo è la disponibilità in ogni momento del saldo, laddove componente indefettibile del conto corrente ordinario (CCO) è invece proprio l'inesigibilità del saldo (art. 1823 c.c.) sino alla chiusura del conto. In secondo luogo, il contratto di conto corrente bancario assolve ad una funzione di gestione delle somme da parte

¹⁵ In tal senso, tra le altre, Cass. civ, I, 14.5.1998, n. 4846; Id, 11.3.1996, n. 1978; Id, 24.7.1986, n. 4735.

¹⁶ Applicazione analogica viceversa ammessa – come sottolineato dal CTP di parte opposta nella propria consulenza - da Trib. Bari u.c, nonché da Trib. Roma 22.6.2000.

della banca, funzione del tutto assente invece nel *CCO*, dove anzi è prevista una regola opposta, e segnatamente quella (art. 1823 c.c.) della indisponibilità delle somme sino alla chiusura del conto. Da ultimo, il contratto di *CCB* assolve anche al servizio di cassa, ed è ulteriormente connotato dalla perdita di individualità delle partite, caratteristiche, queste, in tutto incompatibili con la disciplina giuridica del contratto di *CCO* che, da un lato, sconosce il servizio di cassa, e sotto altro profilo non prevede la perdita di individualità delle suddette partite.

Per tali ragioni, è evidente che l'applicazione dell'art. 1831 c.c. - nonostante il mancato richiamo dell'art. 1857 c.c. - anche al contratto di conto corrente bancario, risolvendosi in una applicazione analogica del medesimo art. 1831 c.c. ad un'ipotesi normativa (contratto di *CCB*) che presenta invece - per le ragioni testé evidenziate - una totale diversità di *ratio*, è preclusa dal divieto di analogia dettato, in tema di norme eccezionali, dall'art. 14 preleggi.

Sgombrato il campo dalle predette obiezioni all'operare del divieto di capitalizzazione (anche) annuale degli interessi a debito, a ben vedere le tesi ammissive di tale residuale forma di capitalizzazione¹⁷ si riducono sostanzialmente a due. Con la prima tesi - che trae la propria ragion d'essere dall'esigenza di impedire che l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento di interessi sia fonte di alcuna responsabilità per il debitore - si è individuata la *ratio* dell'art. 1283 c.c. nell'esigenza di diluire l'effetto moltiplicatore derivante da una frequenza eccessivamente elevata delle scadenze recanti la produzione di nuovi interessi. Tale scopo sarebbe stato perseguito, per l'appunto, con l'impedire che i termini di scadenza degli interessi fossero eccessivamente ravvicinati tra loro. In tale ottica, l'intento del legislatore sarebbe non già quello di limitare la responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione di interessi al solo caso in cui vi sia una domanda giudiziale o una convenzione successiva, bensì soltanto quello di

¹⁷ Tesi alle quali fa riferimento il CTP di parte opposta nella perizia integrativa depositata l'8.5.2002.

impedire il suddetto moltiplicarsi dell'obbligazione di interessi. E tale effetto moltiplicatore sarebbe scongiurato proprio dal meccanismo della capitalizzazione annuale, che troverebbe il proprio referente normativo nella previsione di cui all'art. 1284 c.c. Si è così sostenuto che, poiché è la legge stessa a ritenere adeguato l'anno quale termine entro il quale viene a scadenza l'obbligazione di interessi, appare lecito inferire che detto termine costituisca anche un periodo temporale idoneo ad impedire quell'effetto di moltiplicazione automatica del debito che l'art. 1283 c.c. vorrebbe scongiurare impedendo scadenze infrasemestrali.

Tale tesi, a parere del decidente, non appare condivisibile.

Già sotto un primo profilo, non si condivide la ragione di fondo che ne è alla base, e cioè l'esigenza di evitare che l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli interessi resti sfornito di sanzione civile. Ciò per un duplice ordine di considerazioni: anzitutto, quand'anche il legislatore non avesse previsto alcuna sanzione per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di interessi, sarebbe del tutto arbitraria un'opera creativa della sanzione da parte del giudice, il quale, come è noto, non è un organo di produzione di norme giuridiche, sibbene l'interprete chiamato ad applicare (tutte e sole) le norme giuridiche positivamente esistenti. Di fronte ad un asserito vuoto normativo, pertanto, il giudice non potrebbe artatamente creare una sanzione, sol perché egli ritenga inaccettabile che una certa condotta - in ipotesi, il mancato adempimento dell'obbligazione di interessi - resti sfornita di conseguenze. Al più egli potrebbe rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, per il sindacato di ragionevolezza di un sistema che preveda un diverso sistema sanzionatorio in dipendenza di fattispecie analoghe tra loro. Ma, salva questa ipotesi (della quale difettano tuttavia i presupposti, stante - come tra breve si dirà - l'esistenza di una sanzione per l'inadempimento dell'obbligazione di interessi), il giudice deve unicamente limitarsi a prendere atto dell'assenza di una

norma giuridica sanzionante una determinata condotta, e decidere di conseguenza (*nullum crimen sine lege*).

Ciò premesso, deve ora aggiungersi che è proprio la ragione di fondo alla base di tale tesi a non poter essere condivisa. Ciò per la semplice ragione che l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli interessi non è affatto privo di sanzione, essendo invece sanzionato dalla somma via via crescente che il debitore dovrà pagare a titolo di interessi in dipendenza del protrarsi del proprio inadempimento. Affermare questo, tuttavia, non autorizza affatto l'ulteriore passaggio del prevedere che la somma dovuta nell'anno a titolo di interessi venga all'inizio dell'anno successivo imputata a capitale, sì da produrre a sua volta interessi. Trattasi infatti di sanzione ulteriore non prevista da alcuna norma giuridica, sicchè non si comprende a che titolo essa debba essere irrogata. Né può dirsi probante il riferimento all'art. 1284 c.c.: tale norma, infatti, si limita unicamente a stabilire il lasso di tempo da considerare al fine del computo di interessi, cristallizzandolo all'anno. In tal modo, data la somma di cui taluno è debitore, è possibile conoscere in anticipo quanto egli dovrà pagare a titolo di interessi, per l'ipotesi in cui egli decida di trattenere detta somma tre mesi, sei mesi, un anno, ovvero un periodo maggiore. Null'altro l'art. 1284 c.c. dice, sicchè pretendere di far rientrare in tale norma una pratica - l'anatocismo, quale che sia il termine di capitalizzazione - ammessa invece dal diverso art. 1283 c.c. soltanto a determinate condizioni, significa, a parere dell'odierno decidente, ampliare lo spettro di applicazione dell'anatocismo ad ipotesi legalmente non previste, con un'inammissibile attività creatrice del diritto.

Con la seconda tesi, l'ammissibilità della capitalizzazione annuale viene fatta discendere dall'art. 1232 codice civile del 1865, il quale prevederebbe che *"l'interesse convenzionale o legale di interessi scaduti per interessi civili non*

comincia a decorrere, se non quanto trattasi di interessi dovuti per un'annata interd'. In tale ottica, le varie raccolte di usi accertati presso le Camere di Commercio potrebbero avere valenza normativa almeno nella parte in cui fanno riferimento all'ipotesi di capitalizzazione annuale, limitandosi a recepire una previsione normativa preesistente allo stesso codice civile del 1942.

Neppure tale tesi appare condivisibile.

Anzitutto, il concreto operare della capitalizzazione annuale - che fa sì che il tasso di interesse sui conti debitori sia notevolmente superiore al tasso riconosciuto dalla banca sui conti creditori¹⁸ - appare, a parere dell'odierno decidente, in insanabile contraddizione con l'elemento psicologico dell'uso normativo. Se il correntista accetta di vedersi imputati a capitale le somme dovute alla banca, nell'anno, a titolo di interessi, ciò non è perché in tal modo egli conta di giovare di analoga situazione con riferimento ai conti creditori, atteso che, come si è detto, vi è notevole sproporzione tra l'entità dei due tassi. Tale sproporzione viene piuttosto accettata dal correntista - non diversamente da quanto accade in tema di capitalizzazione trimestrale - per l'ovvio rilievo che trattasi dell'unica possibilità che egli ha di accedere al credito, essendogli preclusa, per la maggiore forza contrattuale della banca, ogni possibilità di diversa negoziazione del rapporto contrattuale. Atteggiamento psicologico ben lontano - anche in tal caso - da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui si sostanzia l'*opinio iuris ac necessitatis*.

In secondo luogo, va precisato che il codice civile del 1865 non prevedeva affatto la capitalizzazione degli interessi sulla sola base che "*trattasi interessi dovuti per un'annata interd'*". Piuttosto, l'art. 1232 cod. civ. 1865 - e prima di questo l'art. 1154 della versione italiana del codice napoleonico, resa vigente nel Regno delle Due Sicilie sin dal 1808 - subordinava l'anatocismo, oltre che alla scadenza degli

¹⁸ Relativamente al contratto oggetto della presente controversia, si prevede qui un tasso debitorio pari al 23.75%, vale a dire al triplo circa del tasso creditorio (8%).

interessi da almeno un anno, alla ulteriore compresenza della domanda giudiziale ovvero della convenzione posteriore. Situazione, questa, in tutto analoga, se non per il riferimento al termine annuale, a quella prevista dall'art. 1283 codice attuale. Non si vede allora quale elemento utile possa fondatamente ricavarsi dal riferimento al previgente codice civile, posto che esso subordinava la capitalizzazione annuale al concorso di condizioni non rispettate nei singoli contratti conclusi dalla banca con la propria clientela, atteso che la capitalizzazione annuale degli interessi a debito prescinde qui totalmente dalla domanda giudiziale ovvero dalla convenzione posteriore (art. 1232 cod. civ. 1865 cit.), essendo subordinata unicamente al persistere ultrannuale dell'inadempimento. Si conferma in tal modo che l'anatocismo, compreso quello annuale, è fenomeno imposto al correntista, e non già da egli liberamente accettato. Situazione, questa, contrastante - per le ragioni più volte espresse - con la previsione normativa di cui all'art. 1283 c.c.

Tanto chiarito, non va infine sottaciuto un ulteriore dato che, ad avviso dell'odierno decidente, porta ad escludere la capitalizzazione (anche) annuale degli interessi debitori, almeno per i conti chiusi. La delibera CICR del 9.2.2000 - emanata in esecuzione della delega di cui all'art. 25 co. 2 d. lgs. n. 342/99 - afferma testualmente (art. 2 co. 3) che *"il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".*

Alla luce di tale previsione, ogni altra considerazione pare a questo giudice del tutto superflua.

Venendo ora al caso di specie, rileva questo giudice che l'odierna controversia ha ad oggetto il contratto di conto corrente n. 34/07 - con affidamento mediante scopertura - stipulato tra il Latorre e l'opposta, e garantito con fideiussione rilasciata dalla Calamo il 13.9.1996. Detto contratto prevedeva, oltre ad interessi a

debito del 23.75%, la chiusura trimestrale (art. 7) dei conti risultanti, anche saltuariamente, debitori.

Ebbene, per le ragioni dianzi espresse, e che interamente si ribadiscono, tale clausola deve ritenersi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.¹⁹. Ne discende l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione. Conseguentemente, deve essere accolta la prima delle soluzioni prospettate dal nominato CTU nel supplemento di perizia dell'8.4.2002, soluzione che può essere senz'altro condivisa, non apparendo viziata da errori di sorta. E poiché tale soluzione determina un saldo creditorio in favore del correntista - del quale l'opposta non può essere condannata alla rifusione, stante l'assenza di formulazione, da parte dell'opponente, di apposita domanda riconvenzionale - nessuna somma va corrisposta all'istituto di credito opposto.

Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione è fondata, sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Il compenso al nominato CTU deve essere posto definitivamente a carico dell'istituto opposto, stante l'assenza di saldo debitorio a carico degli opposenti, ed anzi, la presenza addirittura di un saldo creditorio.

Per le stesse ragioni, nessuna forma di compensazione delle spese di lite può essere concessa. L'opposto va pertanto condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli opposenti, spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 34/99 emesso dal Trib. Brindisi in data 20.4.1999, promossa da

¹⁹ In questa sede va soltanto aggiunto che non risulta decisivo il rilievo formulato dal CTP di parte opposta, il quale osserva – ribadendo tale concetto nel supplemento di CTP dell'8.5.2002 - che la “Raccolta degli Usi” della CCIAA di Brindisi, revisione 1980/1984 – quindi relativa al periodo di stipula del contratto di c/c – prevedeva la possibilità di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. Rileva il decidente che trattasi comunque di raccolta successiva al 1952, sicché, per le ragioni dianzi esposte, non può in alcun modo dirsi sintomatica di un preesistente uso normativo.

Latorre Leonardo e Calamo Palma con atto di citazione notificato in data 18.6.1999 ad Intesa Gestione Crediti s.p.a. (già Carisal s.p.a.), nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
- 2) condanna l'opposta al rimborso delle spese di lite sostenute dagli opposenti, che si liquidano in complessivi euro 3.000, di cui euro 180 per spese, euro 1.020 per diritti ed euro 1.800 per onorari, oltre 10% spese generali, CAP e IVA come per legge;
- 3) pone in via definitiva a carico dell'istituto di credito opposto il compenso al CTU.

Brindisi, 13.5.2002

Il Giudice

(Roberto Michele Palmieri)